COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 30/05/2023.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **20:35**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione straordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
BELLOTTI LUCA FERDINANDO	P		SUSS FEDERICO RODOLFO EUGENIO	P	
TENCI DANIELE	P		COMPAGNONI CANDIDO	P	
CACCIOTTO ANGELO		A	SARUGGIA GIAN FRANCO		A
ORNAGO MARCO CARLO COSTANTINO		A	SIGNORELLI LUIGINA		A
COMPAGNONI FILIPPO	P		MARTINELLI CHETTI		A
CONFORTOLA ENRICO	P				

Presenti: 6 - Assenti: 5

Risulta presente anche l'assessore esterno Andreola Maria Albina che partecipa ai lavori senza diritto di voto.

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **dr.ssa Stefania Besseghini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ex art. 4 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 18/2003, **Daniele Tenci**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");

Preso atto che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

Rilevato inoltre che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito dapprima al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022 e successivamente al 31 maggio con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023;

Visto l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Osservato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2021 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data odierna;

Visti:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e

di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Visto l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue*: "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2";*

Preso atto della scelta dell'Ente Territorialmente Competente che ha ritenuto di usufruire della facoltà concessa da ARERA in merito alla revisione infra-periodo del Piano Finanziario, come rappresentato all'interno dell'istanza di revisione adottata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 25/05/2023;

Visto il Piano Finanziario "grezzo" trasmesso nel corso dell'anno 2022 dal Gestore SECAM S.p.A. per la parte di propria competenza;

Considerato che il Gestore non ha provveduto alla compilazione di un Piano Finanziario "grezzo" rivisto con riferimento all'annualità 2023 e pertanto può considerarsi valido quanto già trasmesso l'anno precedente;

Vista la Determinazione n. 97 del 24/05/2023, adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario-Entrate Comunali del Comune di Valfurva, con la quale il Gestore Comune ha provveduto ad adottare il PEF "grezzo" di sua competenza;

Osservata la Relazione di Validazione sottoscritta dal Segretario Comunale in data 24/05/2023, giusto prot. n. 4355/2023;

Vista la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 25/05/2023, con la quale è stato predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Valfurva intervenendo sul PEF 2022/2025, già precedentemente adottato da questo Consiglio, apportando le variazioni necessarie sulle annualità 2023 e successive;

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:
"Art. 7.7 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. […]";

Considerato che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 363:
"*Art. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:*

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
b) con riferimento all'anno 2022 ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

Rilevato altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla

Legge: "*7.7 […] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";*

Ritenuto tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA -che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2, in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali- sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021 che all'articolo 2.2 dispone quanto segue: "*Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:*

a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;

b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale;

Ritenuto, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2023 come allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 25/05/2023, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

Tenuto conto che, ai fini della definizione del gettito TARI per l'anno 2023, dal totale del Piano finanziario 2023 pari ad € 454.619,00 sono state scomputate le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 pari ad € 700,00, ottenendo così un importo pari ad € 453.919,00 che rappresenta il totale complessivo sulla base del quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione della presente delibera;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";*

Considerato che, come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerata l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

Vista l'analisi effettuata dal Comune di Valfurva, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato C, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2*";

Considerato che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "*Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo*";

Ritenuto di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 28 comma 5 del Regolamento TARI;

Visto l'articolo 13, comma 15 e 15- bis, del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizio Finanziari, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

- Il Sindaco Bellotti introduce l'argomento all'OdG dando lettura, per sommi capi, della proposta di deliberazione; precisa che il Piano Finanziario da coprire con il gettito TARI ammonta ad € 453.919,69 e che questo comporta un leggero aumento (4-5%) delle tariffe per gli utenti rispetto allo scorso anno;
- il Sindaco dà poi lettura delle tariffe, così come riportate nella proposta di deliberazione;
- infine, il Sindaco evidenzia che si sono verificati alcuni problemi con il gestore del servizio e che, anche in ragione di questo, ci sono state delle difficoltà nell'elaborazione delle tariffe.
  A tal proposito, dà lettura delle pagg. 17 e 18 della Relazione allegata sub B) alla presente deliberazione; in queste parti della Relazione è infatti contenuta una sorta di clausola di salvaguardia che consentirà di verificare la congruità dei costi esposti da SECAM e di restituire

agli utenti i maggior introiti eventualmente accertati a seguito della verifica;

Con voti n. 6 favorevoli e 0 contrari, essendo n. 6 i presenti, 6 i votanti e n. 0 gli astenuti, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. Prendere atto della istanza di revisione infra-periodo del PEF 2022/2025 per l'anno 2023 e successivi, allegata alla Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 25/05/2023;

2. Adottare il Piano Economico Finanziario, così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 59 del 25/05/2023, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato A) e la relazione di accompagnamento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

3. Considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2023, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

4. Approvare l'Allegato C come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 (elenco dei costi efficienti per l'annualità 2023; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);

5. Approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) occupanti	TGud (€/mq)	TFud (€/mq)	TVud (€/N)
FASCIA A	1	0,05	0,28	21,95
FASCIA B	2	0,05	0,32	51,22
FASCIA C	3	0,05	0,36	65,86
FASCIA D	4	0,05	0,38	80,49
FASCIA E	5	0,05	0,41	106,10
FASCIA F	>5	0,05	0,43	124,39

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Categorie	TG_{und} (€/mq)	TF_{und} (€/mq)	TV_{und} (€/mq)	T_{und} (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	*0,11*	*0,46*	*0,58*	***1,15***
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	*0,11*	*0,34*	*0,58*	***1,03***
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	*0,11*	*0,46*	*0,69*	***1,26***
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	*0,11*	*0,95*	*0,87*	***1,93***
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	*0,11*	*0,34*	*0,87*	***1,32***
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	*0,11*	*0,46*	*0,58*	***1,15***
7 - Attività artigianali di produzione beni specifici	*0,11*	*0,34*	*0,58*	***1,03***
8 - Discoteche, night club	*0,11*	*0,61*	*1,15*	***1,87***
9 - Negozi di generi alimentari	*0,11*	*0,95*	*2,31*	***3,37***
10 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	*0,11*	*0,76*	*0,98*	***1,85***
11 - Negozi di beni durevoli	*0,11*	*0,76*	*1,73*	***2,60***
12 - Attività artigianali tipo botteghe	*0,11*	*0,46*	*0,69*	***1,26***
13 - Ospedali, case di cura e riposo	*0,11*	*0,76*	*0,87*	***1,74***
14 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	*0,11*	*0,76*	*5,77*	***6,64***
15 - Bar, caffè, pasticceria	*0,11*	*0,76*	*3,46*	***4,33***

Categorie	TG_{und} (€/mq)	TF_{und} (€/mq)	TV_{und} (€/mq)	T_{und} (€/mq)
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, agriturismi (ristorazione)	*0,11*	*0,61*	*4,62*	***5,34***

6. Fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:
   - Acconto – scadenza 4 ottobre 2023 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2023;
   - Saldo – scadenza 4 dicembre 2023 a conguaglio di quanto già versato

   Con possibilità di versare l'importo in unica soluzione entro il 4 ottobre 2023.

7. Dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;

8. Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9. Pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Quindi, riconosciuta l'urgenza di dare corso all'effettuazione degli adempimenti successivi all'adozione della presente deliberazione, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, espressi in forma palese, essendo n. 6 i consiglieri presenti, n. 6 i votanti e n. 0 gli astenuti, espressi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniele Tenci
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Stefania Besseghini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)